

Ricorso presentato il 27 gennaio 2006 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese**(Causa C-43/06)**

(2006/C 86/20)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 27 gennaio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Hans Støvlbæk e Pedro Andrade, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che, esigendo dai titolari di qualifiche professionali nel settore dell'architettura conferite da altri Stati membri di sottoporsi a una prova di ammissione all'Ordine degli architetti portoghesi qualora non siano iscritti all'Ordine di un altro Stato membro, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 10 della direttiva 85/384/CEE ⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro la Repubblica portoghese in quanto quest'ultima non avrebbe attuato integralmente la direttiva 85/384.

Pur avendo attuato la direttiva mediante il decreto legge 8 gennaio 1990, n. 14, la pubblicazione del decreto legge 3 luglio 1998, n. 176, costituisce una regressione.

Sulla base del decreto legge n. 176/98, l'Ordine degli architetti portoghesi impone un esame di ammissione agli architetti formati negli altri Stati membri che non siano iscritti ai rispettivi ordini.

Gli architetti degli altri Stati membri non iscritti ai rispettivi ordini devono pertanto sottoporsi ad esami di architettura nello Stato ospitante poiché non possono esercitare la professione in Portogallo senza esser iscritti all'Ordine degli architetti portoghesi.

La Commissione considera tale situazione illegittima in quanto in contrasto con il disposto della direttiva 85/384. La direttiva non distingue, come fa lo Stato portoghese, tra titolo accademico e titolo professionale. Il riconoscimento dei diplomi

nell'ambito dei regimi di settore è automatico. Qualora la formazione soddisfi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 85/384, lo Stato membro deve riconoscere il titolo, autorizzando l'architetto dello Stato membro di provenienza ad esercitare la professione con il titolo di architetto.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg con ordinanza 12 ottobre 2005 nel procedimento Gerlach & Co. mbH contro Hauptzollamt Frankfurt (Oder)**(Causa C-44/06)**

(2006/C 86/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 12 ottobre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 30 gennaio 2006, nel procedimento Gerlach & Co. mbH contro Hauptzollamt Frankfurt (Oder), il Finanzgericht des Landes Brandenburg ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se un'amministrazione doganale nazionale sia autorizzata a contabilizzare i dazi prima della concessione del termine di cui all'art. 11 bis, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1062/87 ⁽¹⁾, nella versione del regolamento (CEE) n. 1429/90 ⁽²⁾, relativo al luogo dell'infrazione o dell'irregolarità e a fissare tale termine in modo giuridicamente vincolante per la prima volta in sede di ricorso.

⁽¹⁾ GU L 107, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 137, pag. 21.